

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2681

Delega al Governo per la
riforma delle discipline
della crisi di impresa e
dell'insolvenza

luglio 2017
n. 520



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2681**

Delega al Governo per la
riforma delle discipline della
crisi di impresa e
dell'insolvenza

luglio 2017
n. 520

a cura di: C. Andreuccioli
ha collaborato: S. Bonanni

INDICE

1.	DISPOSIZIONI GENERALI	7
2.	PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA	9
3.	DISPOSIZIONI FINANZIARIE	25

Il disegno di legge, **già approvato dalla Camera dei deputati**, si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi.

- Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali
- Il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza.
- Il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'**articolo 1** delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi (**comma 1**) per riformare:

- le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
- la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
- il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell'esercizio della delega il Governo deve "tenere conto" della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza), nonché dei principi della *model law*, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL (**comma 2**).

La disposizione delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo: la proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; il parere delle competenti commissioni parlamentari; se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 60 giorni (**comma 3**).

L'**articolo 2**, che individua i **principi generali** sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'art. 15 della legge fallimentare. Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza.

A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici.

Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procedere all'individuazione ricorrendo alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore".

Il Governo dovrà dunque applicare l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi ad essere titolari dell'apertura della procedura d'insolvenza.

Il Governo dovrà inoltre:

- prevedere priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come *extrema ratio*;
- uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata, attingendo al registro delle imprese ovvero all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
- ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali; la delega prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di predeuzione;
- riformulare le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi;
- assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza;
- istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
- armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE sulla Protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza

del datore di lavoro e 2001/23/CE sulla Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un'impresa.

2. PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA

L'**articolo 3** detta principi e criteri direttivi per la disciplina della **crisi del gruppo societario**, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

Il **comma 1** detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese", ai fini dell'applicazione delle procedure concorsuali, modellandone la definizione su quelle, previste dal codice civile, di direzione e coordinamento (artt. 2497 e seguenti) e di gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-*septies*). Il legislatore delegato dovrà inoltre introdurre una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo, come definito dall'art. 2359 del codice civile. Ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il Governo dovrà inoltre:

- prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo. Dovranno dunque essere palesati i legami di gruppo esistenti «in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali»;
- consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote (la disposizione fa riferimento a quelle imprese che, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, assumono l'impegno di amministrazione di beni nonché di attività patrimoniali e finanziarie per conto terzi);

- prevedere, se sono più di una le imprese del gruppo che si trovano in crisi, la possibilità di presentare una sola domanda con la quale chiedere l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo o la liquidazione giudiziale. Presupposto per il ricorso unico è che si tratti di imprese del gruppo con sede legale in Italia; spetterà al Governo introdurre, in caso di sede in circoscrizioni giudiziarie diverse, un criterio per l'individuazione del tribunale competente. La delega precisa inoltre che il ricorso unitario non comporta il venire meno dell'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa;
- prevedere, quando le procedure concorsuali relative a imprese del medesimo gruppo sono distinte (anche con riferimento a procedure che si svolgono in Italia o all'estero), che gli organi di gestione delle procedure debbano collaborare e scambiare informazioni;
- prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso postposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione di cui all'art. 2467 del codice civile. Tale principio generale può essere derogato se, nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, è necessario favorire l'erogazione di finanziamenti intragruppo.

Il comma 2 individua specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo.

In particolare:

- il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia;
- il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto sulla base di criteri definiti dal legislatore delegato, che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali intragruppo finalizzate alla continuità aziendale, garantendo tutela ai soci e ai creditori di ciascuna singola impresa del gruppo;
- in base al principio che vuole mantenute autonome le masse attive e passive delle singole imprese, la votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese del gruppo sarà contestuale ma separata;
- dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura;
- in caso di omologazione, dovranno infine essere disciplinati gli effetti dell'annullamento o della risoluzione della proposta unitaria omologata.

Si segnala che la lett. e) del comma in esame reca un testo identico a quello della lett. c).

Il **comma 3** detta invece principi e criteri direttivi per la **gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo**. Anche per questa procedura si prevede un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo). Il Governo dovrà inoltre:

- individuare dei criteri di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le diverse imprese partecipanti;
- disciplinare eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale;
- attribuire al curatore alcuni poteri da esercitare anche rispetto alle imprese del gruppo non insolventi.

Con l'**articolo 4** il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad **anticipare l'emersione della crisi**.

Essa è concepita quale **strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese**, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento sfocia, in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore, in una dichiarazione pubblica di crisi. In particolare, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto dei seguenti principi:

- individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE;

Riguardo alla dimensione delle imprese si veda la Raccomandazione della Commissione europea [2003/361/CE](#) del 6 maggio 2003 e il decreto del Ministro delle attività produttive [18 aprile 2005](#) recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese". Il citato decreto ministeriale e la normativa UE recano diversi parametri. In estrema sintesi, si definisce "grande impresa" l'impresa con 250 o più effettivi oppure l'impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

- attribuzione della competenza per l'assistenza al debitore nella procedura a un apposito organismo di composizione della crisi presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tale riguardo si dovrà prevedere che:
 - l'organismo nomini un collegio di tre esperti; riguardo alla designazione degli esperti componenti il collegio: uno sarà designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede; uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; uno da associazioni di categoria;

- l'organismo, su istanza del debitore, dovrà addivenire ad una soluzione concordata della crisi entro un termine congruo (prorogabile solo a determinate condizioni) ma non superiore, in ogni caso, a complessivi sei mesi;
 - l'organismo dovrà inoltre comunicare immediatamente ai creditori pubblici qualificati l'avvenuta presentazione dell'istanza da parte del debitore;
 - che il collegio di esperti dovrà verificare se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori entro i termini temporali sopra ricordati; qualora il collegio non individui le misure idonee a superare la crisi dichiarando lo stato di insolvenza, si dovrà prevedere l'obbligo per l'organismo di composizione della crisi di segnalare al PM il mancato raggiungimento di un accordo con i creditori;
 - siano definite le condizioni in base alle quali gli atti della procedura stragiudiziale potranno essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;
- previsione, a carico degli organi di controllo societari e degli organi di revisione, dell'obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori dell'esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi. Se all'avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di composizione della crisi;
 - previsione, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati (come, ad esempio l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) dell'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante". Il rilievo dell'importo andrà apprezzato in termini relativi, ovvero tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa. I creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l'inadempimento agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione, entro i successivi tre mesi;
 - convocazione immediata del debitore e – se previsti – degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione. La convocazione dovrà essere riservata e confidenziale. La convocazione è finalizzata a individuare, previa verifica della situazione economica, le misure più idonee per uscire dallo stato di crisi;

- determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale al fine di escludere che ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori, in caso di segnalazione da parte dell'organismo di composizione;
- possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere "**misure protettive**" necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale. Il Governo dovrà disciplinarne la durata, gli effetti e la pubblicità, nonché la revocabilità in caso di atti in frode ai creditori; la revoca delle misure potrà essere disposta anche a fronte di una prognosi negativa sulla possibile soluzione stragiudiziale resa dal collegio di esperti;
- previsione di **misure premiali** per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi. Oltre ad escludere misure sanzionatorie per coloro che non tengono tali condotte, si specifica che le misure premiali possono avere carattere patrimoniale o attingere alla responsabilità personale. In quest'ultimo caso viene infatti delegato il Governo a prevedere per l'imprenditore che si affida tempestivamente alla composizione assistita della crisi un esonero dalla responsabilità penale per i delitti previsti dalla legge fallimentare (se il danno patrimoniale è di speciale tenuità), attenuanti per tutti gli altri reati e riduzioni di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell'impresa. Il requisito della tempestività dovrà essere meglio specificato dal legislatore delegato sulla base di alcuni parametri individuati dalla delega;
- regolazione del rapporto tra le procedure di composizione assistita e di segnalazione degli inadempimenti da parte dei creditori qualificati.

L'**articolo 5** detta principi e criteri direttivi volti all'**incentivazione** di tutti gli **strumenti di composizione stragiudiziale della crisi**, già attualmente disciplinati dal legislatore.

Si tratta, in particolare:

- ✓ degli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dall'art. 182-*bis* della Legge fallimentare, all'interno del titolo III sul concordato preventivo. Si tratta di uno strumento per la risoluzione negoziale della crisi dell'impresa che attribuisce all'imprenditore in stato di crisi la facoltà di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei termini indicati (120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti a quella data; 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione);
- ✓ dei piani attestati di risanamento, previsti dall'art. 67, terzo comma, lett. d), della Legge Fallimentare;

- ✓ dalle convenzioni di moratoria, previste dall'art. 182-*septies* della Legge fallimentare.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a:

- estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75% del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
- modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti eliminando o riducendo il limite del 60% dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'abbassamento della percentuale dei crediti aderenti all'accordo ha come presupposto l'esclusione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione delle misure protettive (blocco delle procedure esecutive) del patrimonio del debitore;
- assimilare la disciplina delle misure protettive previste negli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella delle misure protettive previste nell'ambito del concordato preventivo;
- estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo;
- prevedere che il piano attestato di risanamento, previsto dall'art. 67, terzo comma, della Legge fallimentare, abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
- prevedere, tanto in relazione al piano attestato di risanamento, quanto in relazione all'accordo di ristrutturazione del debito, che in caso di modifiche non marginali sia necessario rinnovare l'attestazione da parte del professionista indipendente iscritto all'albo dei revisori legali.

L'**articolo 6** detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo (**comma 1**), oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

Il Governo dovrà:

- consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l'apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari;

Si segnala che nel testo del disegno di legge in esame non compare la lettera b) nella presente elencazione dei principi e criteri direttivi.

- riformare le misure protettive, con particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati;
- ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità; disciplinare, inoltre, l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale a norma dell'art. 163 della legge fallimentare;
- individuare i casi nei quali sarà obbligatorio dividere i creditori in classi, in base alla posizione giuridica e all'omogeneità degli interessi economici. La divisione in classi dovrà comunque essere obbligatoria in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne. L'obiettivo è strutturare il sistema delle maggioranze, presupponendo l'omogeneità delle posizioni dei votanti e dunque la comunanza di interessi tra i componenti di un gruppo;
- determinare i poteri del tribunale in ordine alla verifica della fattibilità del piano;
- eliminare l'adunanza dei creditori, disciplinando modalità telematiche per consentire ai creditori di dibattere sulle proposte e esprimere il proprio voto; inoltre, consentire, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto, il calcolo delle maggioranze "per teste", disciplinando il conflitto di interessi;
- disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;
- rivedere l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo;
- integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno. Si prevede, inoltre, che questa disciplina possa essere applicata anche quando l'azienda sia oggetto di contratto di affitto e quando il concordato prevede unitamente alla continuità aziendale anche la liquidazione dei beni non funzionali all'impresa;
- disciplinare in modo dettagliato la fase di esecuzione del piano, con particolare riferimento alla deroga all'art. 2560 c.c.; prevedere la possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo l'esecuzione della proposta concordataria;

L'art. 2560 c.c. esclude la liberazione dell'alienante dai debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno

consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, degli stessi debiti risponde anche l'acquirente se essi risultano dalle scritture contabili obbligatorie;

- riformare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, consentendo al commissario giudiziale di attivarsi per la risoluzione per inadempimento, su istanza del creditore. Attualmente la risoluzione può essere chiesta da ciascun creditore in base all'art. 137 LF;
- stabilire i presupposti per estendere il beneficio dell'esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;
- riordinare la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi. Dovrà essere riconosciuta stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice in caso di successiva liquidazione giudiziale, salvo il caso di atti in frode dei creditori;
- disciplinare il trattamento del credito da IVA, tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia UE.

A tale riguardo si ricorda che, rovesciando la posizione della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, la Corte di Giustizia UE con la recente sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, ha stabilito che la procedura di concordato preventivo prevista dall'art. 182-ter LF è compatibile con il diritto comunitario anche se viene previsto il pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell'imprenditore in difficoltà finanziaria, a condizione che un esperto indipendente attesti che l'erario non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento.

Il **comma 2** detta specifici principi e criteri direttivi per **concordato preventivo delle società**. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella legge fallimentare una autonoma considerazione. In particolare il Governo è chiamato a disciplinare compiutamente presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società.

A seguito dell'omologazione della proposta di concordato, inoltre, il tribunale dovrà nominare, in caso di comportamenti dilatori o ostruzionistici, un amministratore provvisorio che adempia all'obbligo di attuare tempestivamente i contenuti della proposta. L'amministratore avrà i poteri dell'assemblea dei soci e potrà sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto.

Infine, il Governo dovrà disciplinare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione che si verifichi nel corso della procedura, prevedendo:

1. che i creditori possano proporre opposizione solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda di concordato;
2. che gli effetti prodotti dalle suddette operazioni siano irreversibili – anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato – salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati;

3. che non spetti ai soci il diritto di recesso a seguito di operazioni che incidono sull'organizzazione finanziaria della società.

L'**articolo 7** individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della **procedura di liquidazione giudiziale (comma 1)** che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento. Il primo principio di delega (**comma 2**) è riferito al **potenziamento dei poteri del curatore**, vero *dominus* della liquidazione giudiziale, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure riguardanti:

- una più stringente disciplina delle incompatibilità che lo riguardano (nel succedersi delle diverse procedure);
- la definizione dei poteri di accesso alle banche dati delle PA (per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo liquidatorio);
- la definizione del contenuto minimo del programma di liquidazione;
- il chiarimento dei poteri giudiziali - in relazione all'azzeramento dei privilegi e degli altri vincoli sui beni venduti e di cui è riscosso il prezzo (art. 108, secondo comma, L.F.) – nell'ipotesi in cui il curatore subentri nel preliminare di vendita.

Sempre il comma 2 prevede l'attribuzione al curatore di poteri per compiere atti e operazioni sulla struttura organizzativa e finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione (oltre, quindi, i compiti ordinari di gestione della procedura e quelli integrativi previsti dalla vigente legge fallimentare, artt. 31 e 35) assicurando, comunque, idonea informazione a soci e creditori nonché tutela (di questi ultimi e dei terzi) in sede concorsuale.

Nella stessa ottica di potenziamento si prevede (**comma 5**) la **legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali**: dall'azione sociale di responsabilità, all'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), all'azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), alle azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.). Si tratta di azioni che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali.

In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva – in tal caso - la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Un altro criterio di delega (**comma 3**) concerne - nelle **procedure concorsuali di minore complessità** – la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori (art. 31 L.F.) con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

Il potenziamento della procedura si ottiene (**comma 4**):

- escludendo l'operatività di esecuzione speciali e di privilegi processuali (anche di natura fondiaria). Il Governo dovrà prevedere che il privilegio fondiario continui ad operare per due anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati;
- limitando la possibilità di azioni di inefficacia e revocatorie. In relazione a queste ultime si intende anticipare al momento del deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della procedura liquidatoria la decorrenza del termine per la proposizione dell'azione (l'art. 69-bis, L. F. prevede attualmente che tali azioni non siano più proponibili decorsi 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi 5 anni dal compimento dell'atto di disposizione del bene all'origine dell'azione). Rimangono esclusi da tale disciplina gli atti (di cui all'art. 69-bis, secondo comma, L.F.) di disposizione dei beni compiuti tra la domanda di concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento.

Una specifica serie di principi e criteri direttivi (**comma 6**) riguarda **l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti**, prevista dall'art. 72 della legge fallimentare:

- in caso di prosecuzione o di subentro del curatore nella procedura (compreso l'esercizio provvisorio), si limitano i crediti prededucibili ai soli crediti maturati durante la procedura di liquidazione, fatta salva diversa disposizione di legge.

In base all'art. 111 L.F. sono considerati crediti prededucibili - e come tali soddisfatti con precedenza nella ripartizione dell'attivo rispetto a tutti gli altri - i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

- si preveda lo scioglimento dei contratti avente carattere personale (cd. contratti fondati sull'*intuitus personae*, come quelli di mandato e di lavoro, dove è determinante per il consenso la considerazione della identità del contraente o delle sue qualità personali) che non proseguano con il consenso della controparte.

Tale disciplina riprende quella stabilita per l'appalto dall'art. 72 L.F. (nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto).

- deve prevedersi una specifica disciplina del contratto preliminare, anche in relazione alla normativa sugli immobili da costruire (contenuta nel D.Lgs. n. 122 del 2005 recante "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire").

Per quanto riguarda gli **effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso**, un ulteriore criterio direttivo prevede il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del

lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo (**comma 7**).

Il principio direttivo (**comma 8**) riguardante la fase dell'**accertamento del passivo** prevede che tale fase sia improntata a criteri di snellezza e concentrazione. Le misure da adottare da parte del legislatore delegato dovranno riguardare:

- l'agevolazione della presentazione delle domande tempestive di ammissione dei creditori e dei terzi (anche residenti all'estero) per via telematica, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
- forme semplificate per le domande di minor valore e complessità;
- l'introduzione di preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
- assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
- attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ex art. 56 L.F. La compensazione attualmente può avvenire anche in sede giudiziale, con pronuncia intervenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale, quando il fatto genetico del credito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.
- chiarire le modalità di verifica dei diritti sui beni del debitore di chi si sia costituito come terzo datore di ipoteca su tali beni;
- adeguare i criteri civilistici di calcolo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo.

Per quanto riguarda **liquidazione dell'attivo fallimentare**, si intendono introdurre procedure improntate alla massima trasparenza ed efficienza da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie (**comma 9**). Premesso che sull'intera gestione della liquidazione si deve garantire la massima vigilanza, trasparenza e pubblicità, il criterio di delega prevede la sostanziale applicazione del *sistema cd. Common* basato su tre elementi fondamentali:

- l'introduzione di un mercato nazionale telematico unificato dei beni da vendere nella procedura,
- la possibilità di acquisto di tali beni da parte dei creditori, appositamente abilitati, su tale mercato;
- l'istituzione di uno o più fondi per la gestione dei beni inventati.

Un ulteriore principio è volto a prevedere misure per garantire l'accesso e la partecipazione dell'insolvente ad ogni fase della procedura.

L'ultima serie di principi e criteri direttivi concerne **misure acceleratorie** volte a una rapida chiusura della procedura (**comma 10**). Tali misure, in particolare, dovranno prevedere di affidare al curatore anche la fase di riparto dell'attivo (anziché al giudice delegato, cui si può, tuttavia, proporre opposizione) nonché di integrare la disciplina della procedura di liquidazione in relazione a procedimenti giudiziari pendenti (in cui sia parte il curatore). Sono previste disposizioni

specifiche sul ruolo del curatore dopo la chiusura della fase liquidatoria. In particolare, si dovrà prevedere che: il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai citati procedimenti; il curatore possa mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, in pendenza di procedimenti giudiziari.

Ulteriori misure acceleratorie riguardano:

- la possibilità, in particolari ipotesi di chiusura della procedura di liquidazione di una società di capitali, che il curatore possa convocare l'assemblea ordinaria dei soci per assumere decisioni riguardanti, in particolare, la possibilità o meno di prosecuzione dell'attività d'impresa;
- la disciplina per incentivare proposte (da parte dello stesso debitore, di creditori o terzi) di un concordato liquidatorio giudiziale nel caso in cui il debitore apporti nuove risorse che incrementino in misura apprezzabile l'attivo.

L'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'**esdebitazione**

Con il termine esdebitazione si intende la liberazione del fallito dai debiti residui, contratti verso quei creditori che abbiano ritenuto insoddisfacente l'esito di un procedimento concorsuale. L'istituto è stato introdotto nella legge fallimentare con il decreto legislativo n. 5 del 2006 e persegue la finalità di consentire all'imprenditore che si sia comunque comportato correttamente di avviare nuove iniziative imprenditoriali nonostante il pregresso fallimento senza essere gravato da debiti residui.

In particolare, il Governo, nell'esercizio della delega dovrà prevedere che:

- il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede;
- per le insolvenze di minore portata, l'istituto dell'esdebitazione possa applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
- anche le società possano essere ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da **sovraindebitamento**, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo dovrà nell'esercizio della delega:

- prevedere che la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento sia applicabile anche ai soci illimitatamente

responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia;

- disciplinare procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso prevedendo come obbligatoria, esclusivamente per il debitore-consumatore, la soluzione liquidatoria nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
- consentire al debitore meritevole di accedere all'esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, anche futura. Tale possibilità dovrà essere offerta una sola volta; permane a carico del debitore l'obbligo di pagamento dei debiti se, entro 4 anni, sopravvengono utilità;
- prevedere che il piano del debitore-consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione del debito contratto a seguito di contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- prevedere che l'organismo di composizione della crisi valuti nella propria relazione il rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio, accertando che al momento dell'erogazione del contratto di finanziamento fosse garantito al debitore un margine tale da assicurare un dignitoso tenore di vita;
- precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata in danno dei creditori;
- introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode;
- riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, anche al pubblico ministero;
- consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate, escludendo tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- prevedere sanzioni, anche di natura processuale riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
- consentire, in caso di frode o inadempimento, ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria.

L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei **privilegi**, nell'ottica di una loro riduzione.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà:

- ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva);
- adeguare, di conseguenza, l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Il privilegio – come il pegno e l'ipoteca – è una causa legittima di prelazione che trova il suo fondamento nella particolare natura del credito (art. 2745 c.c.). I privilegi si dividono in generali e speciali, a seconda che riguardino tutti o alcuni, specifici beni del debitore (art. 2746 c.c.). I privilegi cd. retentivi (o possessori) sono privilegi speciali mobiliari che – oltre a poter essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni oggetto di privilegio – hanno la prerogativa di poter essere tenuti dal creditore presso di sé fino alla soddisfazione del credito e di poter essere venduti, in caso di inadempimento, secondo le disposizioni stabilite per la vendita del pegno, quindi al di fuori delle normali procedure esecutive.

L'**articolo 11** detta i principi e criteri direttivi per la **revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari**. Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato - fra le altre -:

- a regolamentare:
 - ✓ una forma di garanzia mobiliare non possessoria, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
 - ✓ forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie;
- e a prevedere:
 - ✓ che il soggetto costituente la garanzia, salvo diverso accordo delle parti, abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione;
 - ✓ che il creditore possa escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire

immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;

- ✓ forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale.

L'articolo 12 delega il Governo (con le modalità ed i termini di cui all'articolo 1) ad adottare disposizioni in materia di **tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire**. La finalità dell'intervento normativo risiede nella necessità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria (per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell'immobile) previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

Il decreto legislativo richiamato prevede:

- che alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento (restano comunque escluse le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia); per le società cooperative, equivale alla fideiussione l'atto con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
- che la fideiussione debba essere rilasciata da una banca, da un'impresa assicuratrice o da intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale tenuto dalla Banca d'Italia; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.

L'articolo 13 stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca). Nell'esercizio della delega il Governo deve adottare disposizioni di coordinamento con:

- il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159 del 2011), stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

- con la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001), e in particolare con le misure cautelari previste da tale normativa, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

L'articolo 14 autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune **modifiche al codice civile**. Il Governo dovrà:

- prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata;
- abrogare l'articolo 2394-*bis* del codice civile, sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali;
- affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma;
- integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali (di cui all'articolo 2484 c.c.), includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale;
- prevedere, nell'ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle procedure di allerta, di composizione assistita della crisi, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale (articolo 2484, n. 4 e articolo 2545-*duodecies* c.c.), nonché la sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali. In particolare, nelle società di capitali, potranno essere sospesi gli obblighi relativi: alla riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite subite (articolo 2446, secondo e terzo comma; articolo 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma), la cui funzione è quella di ricostituire la corrispondenza tra capitale sociale e patrimonio effettivo, permettendo ai terzi che contrattano con la società di potersi immediatamente rendere conto della situazione economica; all'aumento del capitale sociale per portarlo ad una cifra non inferiore al minimo legale, quando la riduzione del capitale l'abbia portato sotto la soglia prevista dalla legge (articolo 2447 c.c. per le società per azioni; articolo 2482-*ter* per le società a responsabilità limitata); alla gestione della società da parte degli amministratori (articolo 2486 c.c.);
- definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale;

- prevedere l'applicabilità alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo, delle disposizioni dell'articolo 2409 c.c., in tema di denuncia al tribunale delle irregolarità commesse dagli amministratori;
- estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società - per due esercizi consecutivi- presenta alcuni requisiti dimensionali (attivo o ricavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro o 10 unità di dipendenti);
- prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi quando, per tre esercizi consecutivi, i ricordati requisiti dimensionali non vengono superati;
- prevedere che in caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo il tribunale possa provvedere su richiesta di ogni interessato o del Conservatore del registro delle imprese.

L'**articolo 15** detta principi e criteri direttivi per la riforma della **liquidazione coatta amministrativa**, attualmente disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Finalità della delega è, in particolare, quella di ricondurre anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta nell'alveo della disciplina comune, limitando tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui:

- la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate; intermediari finanziari; imprese assicurative e assimilate;
- la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

Il Governo dovrà inoltre attribuire alle autorità amministrative di vigilanza il compito di segnalare l'allerta e di svolgere le funzioni attribuite per le altre imprese agli organismi di composizione della crisi, così da poter individuare soluzioni di carattere conservativo; le stesse autorità amministrative dovranno essere legittimate a presentare domanda per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (**comma 1**).

Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso trovano applicazione anche con riguardo alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (**comma 2**).

3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'**articolo 16** reca la disposizione di **invarianza finanziaria** del provvedimento. Fanno eccezione due disposizioni del disegno di legge per le quali dovranno prevedersi specifiche autorizzazioni di spesa ovvero (**comma 1**):

- quella relativa all'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo dei professionisti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo delle procedure concorsuali;
- quella per la costituzione del registro informatizzato delle garanzie mobiliari non possessorie.

Il **comma 2** prevede che la relazione tecnica di ogni decreto attuativo della delega dovrà evidenziarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica; ciò in considerazione della complessità della materia concorsuale e della conseguente impossibilità di prevedere gli eventuali effetti finanziari derivanti all'attuazione della delega. Ove uno o più dei decreti legislativi determinasse nuovi o maggiori oneri, sempre in attuazione dello stesso articolo 17, comma 2, gli stessi saranno emanati solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le relative risorse finanziarie.